

MOZIONE SULLA MODIFICA DELL'ART. 546 C.P.C. IN ORDINE AL LIMITE DELL'IMPORTO DEL CREDITO PRECETTATO AUMENTATO DELLA META'

PREMESSO CHE:

- con la legge n. 69/2009 che ha introdotto l'art. 614 *bis* nel codice di procedura civile, il Legislatore ha previsto l'inserimento nell'ordimento della cd. "misura coercitiva indiretta", detta anche astrante, volta ad incentivare lo spontaneo adempimento degli obblighi non facilmente coercibili che, nella maggior parte dei casi, consiste nell'applicazione di una sanzione pecuniaria per ogni giorno di tardivo adempimento;
- la sanzione pecuniaria, dunque, non assolve alla specifica funzione risarcitoria, ma è strumentale alla realizzazione di un obiettivo di massimo valore nell'ordinamento, ovvero garantire **l'effettività della tutela apprestata dal sistema giudiziario** (il rispetto del provvedimento), onde evitare e dissuadere ogni forma di autotutela preservando la società (in senso tecnico);
- la caratteristica della misura coercitiva indiretta è data proprio dall'incremento della sanzione pecuniaria in base al perdurare dell'inadempimento, la quale, occorre rimarcarlo, è parte integrante del provvedimento di condanna;
- l'art. 546, comma 1, c.p.c., con riferimento agli obblighi del terzo pignorato, recita testualmente che: *"Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'art. 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode. Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'art. 545 e dalle speciali disposizioni di legge"*.

CONSIDERATO CHE:

- la procedura dettata in tema di pignoramento presso terzi, dunque, si pone in parziale contrasto con lo "spirito" della misura coercitiva diretta in quanto, nella pratica, anche qualora il precetto

preveda il pagamento della somma capitale “*oltre l'importo di X per ogni giorno di ritardo*”, nella prassi, alcun Ufficiale Giudiziario ritiene di avere a riferimento, per la quantificazione dell'importo da pignorare presso il terzo, le somme (in linea di principio già precettate) maturate successivamente al pignoramento;

- accade spesso che l'ammontare della misura coercitiva risulti addirittura superiore all'importo precettato e che, venuto a conoscenza del pignoramento presso terzi, il debitore ponga in essere comportamenti volti a diminuire il credito potenzialmente pignorabile (chiedendo, ad esempio, l'accredito in contanti dello stipendio e revocando la delega di pagamento sul conto corrente pignorato).

RILEVATO CHE:

- in tal modo, viene del tutto mortificata la *ratio* dell'art. 614 *bis* c.p.c., essendo necessario notificare un altro precetto con le somme maturate o richiedere l'estensione del pignoramento (in un momento successivo). In altre parole, **pur ritenendo recuperabili tali somme, viene meno (o sicuramente, viene estremamente depotenziato) l'effetto coercitivo indiretto;**
- trattandosi di importi che sono già quantificati e quantificabili con il precetto, non vi è ragione di escludere tali somme dal conteggio per il pignoramento (almeno presso terzi).

Tanto premesso, si chiede che il Congresso Straordinario Nazionale, riunitosi a Bologna dal 15 al 17 ottobre 2020, impegni il Presidente e la Giunta Nazionale a richiedere alle istituzioni preposte di voler disporre la modifica dell'art. 546, comma 1, c.p.c. in tal senso: “*Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'art. 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato, ivi comprese le somme maturate ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. in caso di perdurare dell'inadempimento, aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode. Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'art. 545 e dalle speciali disposizioni di legge*”.

Bologna, 17 ottobre 2020

Avv. Roberta Giliberti, Segretario di AIGA Napoli Nord

Avv. Alessandro De Angelis, Consigliere di AIGA Napoli Nord